

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

**Il rapporto di causalità materiale nella morte conseguente ad altro reato (art. 586 C.p.).
Riflessioni medico-legali su di un caso di soffocazione interna da materiale alimentare**

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1503186> since 2024-10-17T14:42:26Z

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

LA GIUSTIZIA PENALE

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

Fondatore: GENNARO ESCOBEDO

+ Prof. Avv. GIUSEPPE SABATINI

COMITATO SCIENTIFICO

GIULIANO VASSALLI

Ordinario di diritto penale - Giudice costituzionale

GIOVANNI CONSO

Ordinario di procedura penale Pres. em. Corte costituzionale

ANTONINO GALATI

Ordinario di procedura penale Università di Catania

ANGELO GIARDA

Ordinario di procedura penale Univ. "Cattolica" Milano

VITTORIO SGROI

Primo presidente della Corte di cassazione

MARIO BARBA

Primo presidente onorario della Corte di cassazione

UGO DINACCI

Presidente di Sezione della Corte di cassazione

VINCENZO AURIEMMA

Consigliere della Corte di cassazione

PIETRO NOCITA

Avvocato patrocinante in Cassazione

PIERO ZANGANI

Ordinario di medicina legale Università di Napoli

RAFFAELE BERTONI

Presidente di Sezione della Corte di cassazione

CORRADO CARNEVALE

Presidente di Sezione della Corte di cassazione

Direttore Responsabile

CARLO TAORMINA

Ordinario di procedura penale
nell'Università "Tor Vergata" di Roma

REDAZIONE: DARIO GROSSO, Straordinario Procedura Penale Università di Messina; ANGELO JANNUZZI, Pres. Sez. Corte Cassazione; PELLEGRINO JANNACCONE, Procuratore Generale Corte Appello Bologna; NITTO FRANCESCO PALMA, Magistrato; SALVATORE CIANCI, Procuratore Generale Corte Appello Catanzaro; GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore Generale Militare; VINCENZO SCORDAMAGLIA, Ordinario di diritto penale Università "Tor Vergata" di Roma; VINCENZO TARDINO, Cons. Corte Cassazione; GIANNI DE SIMONE, Associato Criminologia Univ. Siena; VITTORIO MELE, Pres. Sez. Corte Cassazione; F.S. FRAGOLA, lib. doc. Criminologia, Aiuto diritto penale Univ. Roma; ALESSANDRO DIDI, Università "Tor Vergata" di Roma; PIERPAOLO DELL'ANNO, Università "Tor Vergata" di Roma; MARIO MURONE, Università "Tor Vergata" di Roma.

COORDINAMENTO REDAZIONALE

M. CELESTINA DEL SIGNORE, Ricercatrice proc. Pen. Università La Sapienza di Roma; Dott.ssa FRANCESCA ROSSO.

Sede della Rivista: ROMA - Via Giovanni Nicotera, 10

Telefono e Fax (06) 321.53.95

Ellis, A.: *Introduzione ai principi della psicoanalisi*. Studium generale 3:21, 1950.

Jaspers, H.: *Critica della Psicoanalisi*. *Nervenartz* 21:465, 1950.
Kats, D.: *Trattato di Psicologia*. Boringhieri, Torino 1960.
Macalpine, I.: *Lo sviluppo della Traslazione* (1950). In Genovese, C.: *Setting e Processo Psicoanalitico*, Cortina, Milano, 1988.
Manzini, V.: *Diritto penale Italiano*. Vol. IX. UTET, Torino, 1952.

Migone, P.: *Psicoterapie ad indirizzo psicoanalitico*. In AA.VV.: *Trattato italiano di psichiatria*. Vol. 3, Cap. 82. Masson italiana, Milano, 1994.

Pellegrini R.: *Trattato di Medicina Legale e delle Assicurazioni*. Vol. III. Cedam, Padova, 1961.

Pozzato, R., Bernardi, L.: *Aspetti Medico-legali del reato di circoscrizione di incapace. Relazione al XXII Congresso nazionale della S.I.M.L.A.* (Roma, 14-18 ottobre 1971). Giuffrè, Milano, 1973.

Rosenfeld, H.: *Comunicazione ed interpretazione*. Bollati Boringhieri, Torino, 1989.

Straus, E.: *Psychologie der Mensclnchen Welt*. Springer, Berlin, 1960.

Il rapporto di causalità materiale nella morte conseguente ad altro reato (art. 586 C.p.).

Riflessioni medico-legali su di un caso di soffocazione interna da materiale alimentare.

L'accertamento di un rapporto causale tra un'azione od omissione ed un determinato evento, ai sensi dell'art. 40 del C.p., costituisce una tematica che si confronta continuamente con l'estrema varietà della casistica medico-legale nella quale emergono spesso problematiche sempre nuove per la cui soluzione è inderogabile la corretta applicazione della criteriologia valutativa di elettiva competenza specialistica (1).

Il caso che riteniamo utile illustrare è motivo di riflessioni in ordine al riconoscimento del nesso causale relativamente all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 586 del C.p., ovvero a quei delitti dolosi, diversi da quello di omicidio o di lesione personale, che cagionano, come conseguenza non voluta neanche per via indiretta né con dolo eventuale o alternativo, la morte o la lesione di una persona, escluso che l'evento non configuri di per sé una circostanza aggravante o un elemento costitutivo del delitto doloso (2).

Ai sensi del predetto articolo il responsabile risponde della lesione o della morte a titolo di *responsabilità oggettiva*, non risultando necessaria alcuna indagine circa l'elemento soggettivo del reato. Al riguardo, richiamandosi nell'art. 586 le disposizioni previste dall'art. 83 C.p. inerenti la punibilità a *titolo di colpa*, sono state prospettate in passato perplessità interpretative in ordine al riconoscimento ed alla qualificazione della responsabilità per l'evento non voluto, non essendo precisato nella norma se la responsabilità sia da configurarsi *sempre* o *solo allorquando* ricorra un'imprudenza o negligenza, ecc. In proposito, l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale più diffuso ha ritenuto che, trattandosi di delitti a responsabilità oggettiva, in cui il processo causale innescato dall'azione ha avuto un esito diverso da quello voluto dall'agente (*aberratio delicti*), l'espressione a *titolo di colpa* prevista dall'art. 83 debba essere interpretata nel senso che l'evento non voluto sia punito «come se» fosse colposo (3-10).

(1) Barni M.: *Il rapporto di causalità materiale in Medicina Legale*. Giuffrè ed., Milano, 1991.

(2) Antolisei F.: *Manuale di Diritto Penale* (a cura di L. Conti). Parte speciale. I, 71-72, Giuffrè Editore, Milano, 1991.

(3) Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 1986, *Salvo*, *Riv. It. Med. Leg.*, 1018, 1988.

(4) Cass. pen., sez. I, 2 ottobre 1986, *Navarino*, *Riv. It. Med. Leg.*, 1413, 1989.

(5) Cass. pen., sez. IV, 15 dicembre 1988, *Soloperto*, *Zacchia*, 92, 1990.

(6) Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 1988, *Scavo*, *Giust. pen.*, II, 432, 423, 1990.

(7) Cass. pen., sez. IV, 12 marzo 1990, *Angelelli*, *Giust. pen.*, II, 674, 710, 1990.

(8) Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 1990, *Bevilacqua*, *Giust. pen.*, II, 104, 105, 1991.

(9) Cass. pen., sez. I, 3 agosto 1993, *Cimare ed al.*, *Giust. pen.*, II,

Il caso ed il suo iter giudiziario e medico-legale

Il mattino del 16 marzo 1991, in agro di Cerignola (Fg), fu rinvenuto un autoveicolo Fiat 131 con carrozzeria e fanaleria danneggiati, nel cui abitacolo giacevano i corpi di due giovani extracomunitari di sesso maschile. Secondo quanto descritto nei sommari verbali di sopralluogo redatti dalle Forze dell'Ordine, l'uno, seduto anteriormente, versava in palese stato confusionale e presentava varie lesioni contusive al volto; l'altro, già cadavere, era disteso in posizione prona sul sedile posteriore con il viso poggiato direttamente su quest'ultimo, gli arti superiori «riversi verso il centro», a gambe flesse con «i piedi poggiati sul finestrino» ed un maglione posizionato sul collo. Ricorrevano inoltre sul sedile posteriore, in prossimità del volto del cadavere, tracce di materiale alimentare rigurgitato. Non furono descritti nei verbali di sopralluogo ulteriori dettagli circa la posizione dei due corpi e lo stato di rinvenimento dell'autovettura (portiere aperte o chiuse? finestrini abbassati?) né furono effettuati rilievi fotografici.

Le indagini espletate dagli inquirenti, nonché le dichiarazioni testimoniali rese dal soggetto sopravvissuto, consentirono di accertare che la sera precedente il rinvenimento i due giovani avevano consumato un pasto frugale (bevendo qualche birra) e che successivamente, verso la mezzanotte circa, recatisi in compagnia di altre persone in un bar, dopo aver assunto ulteriori bevande alcoliche, erano stati vittime di una aggressione (calci, pugni, bastonate) da parte di taluni che, dopo averli percossi, li avevano scaraventati nell'autovettura cercando poi di allontanare quest'ultima (spingendola a mano o con altro mezzo) dal luogo in cui si era verificata l'aggressione.

Nella stessa giornata del rinvenimento del cadavere fu disposta una preliminare necropsia, effettuata da consulente non medico-legale, che non eseguì alcun rilievo tanatocronologico ma concluse per un decesso verificatosi circa 12 ore prima e, non rilevando lesioni morbose o violente, si limitò a richiedere «l'autopsia».

Nel corso di quest'ultima, eseguita da un anatomopatologo dopo quattro giorni di stazionamento della salma in cella frigorifera, furono rilevate lesioni contusive di limitata entità per lo più al viso (escoriazioni in regione temporo-frontale destra, ecchimosi palpebrale inferiore destra e frontale destra, ferita lacero-contusa del sopracciglio di sinistra, tumefazione del labbro superiore con abrasione della mucosa labiale, frattura del processo alveolare con lussazione degli incisivi mediali superiori), al polso destro (ferita l.c. sul lato ulnare) ed alla gamba destra (escoriazione). Alla sezione cadaverica ricorrevano modesti infiltrati ematici (senza corrispettivi segni cutanei) a livello delle regioni paratiroidea e paraiodea di sinistra. A carico dei bronchi, sezionati all'ilo, fu rilevato intasamento totale a sinistra e subtotale a destra da parte di materiale alimentare tra cui si riconobbero frustoli di fibre carnee. I polmoni apparvero congesti, iperespansi ed edematosi; privo di corpi estranei risultò il lume del faringe, della laringe e della trachea ma non furono descritti nei verbali autoptici l'osso ioide, la stessa laringe e l'esofago. Nello stomaco furono rinvenuti 195 cc di liquido di odore alcolico e 4 grammi circa di frustoli di materiale alimentare solido, analogo a quello trovato nei bronchi. Il consulente effettuò indagini tossicologiche sui liquidi biologici del cadavere riscontrando solo la presenza di alcool nell'urina (gr. 4^o/100), nel «siero» (gr. 2,3^o/100) e nel contenuto gastrico (gr. 17,2^o/100), omettendo tuttavia nel suo elaborato di riferire la metodica adoperata per la determinazione del tasso alcolemico. L'esame istologico dei principali tessuti evidenziò quali elementi significativi, «infiltrazioni ematiche recentissime» nel contesto del tessuto muscolare e cellulare lasso paratiroideo e latero-tiroideo di sinistra, congestione della milza, quadri di edema, congestione ed enfisema polmonare («con stravasi endoalveolari ed agglomerati di cellule pavimentose in qualche lume bronchiale»). Fu microscopicamente confermata anche la natura muscolare del materiale occludente i bronchi (fibre muscolari striate con tessuto adiposo, componenti vascolari e fibre nervose), che apparve frammista a fibre vegetali, conglutinate di cellule cilindriche ciliate («epitelio respiratorio esfoliato») e materiale corneo («cellule pavimentose stratificate della cavità orale»). Sulla scorta dei rilievi eseguiti il consulente d'ufficio concluse che le lesioni contusive obiettive sulla vittima erano compatibili con l'azione di «violenti pugni e calci» e che la modesta infiltrazione ematica monolaterale del collo poteva essersi determinata per un meccanismo locale compressivo non «perdurante» senza azione asfittica. Affermò inoltre che le predette lesioni non erano dotate di autonomia capacità

189, 131, 1994.

(10) Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 1991, *Greco*, *Riv. It. Med. Leg.*, 800, 1994.

letifera ma idonea a determinare una perdita di conoscenza tale da impedire la comparsa del riflesso tussigeno in caso di penetrazione di corpi estranei nell'albero respiratorio. Ricorrendo poi una intossicazione alcolica, ritenuta causativa di profondo sopore e capace di stimolare il vomito, il consulente prospettò che la vittima fosse deceduta per asfissia acuta da intasamento delle vie aeree superiori di materiale alimentare rigurgitato (per effetto dell'intossicazione alcolica) ed aspirato per la mancanza di un efficace riflesso tussigeno (quale conseguenza di trauma cefalico).

Chiusa la fase delle indagini preliminari, il P.M. richiese il rinvio a giudizio degli indagati perché gravemente indiziati tra l'altro del delitto di *omicidio preterintenzionale pluriaggravato* («per aver, percuotendo per futili motivi e con violenza, cagionato il decesso della vittima a causa di asfissia acuta da intasamento bronchiale di materiale alimentare per difetto di riflesso tussigeno»). Nel corso delle udienze innanzi alla Corte d'Assise di Foggia, considerate contraddittorie ed insoddisfacenti le conclusioni del C.T.U., fu disposta una perizia medico-legale sugli atti allo scopo di accertare la «causa prossima e la causa remota dell'evento e la correlazione tra la prima e la seconda». Il perito, medico-legale, confermò quale causa prossima del decesso della vittima la condizione asfittica da inalazione di materiale alimentare, escludendo motivatamente la sua penetrazione post-nortale nelle vie respiratorie, e rilevò inoltre che il CTU aveva erroneamente calcolato il tasso alcolico nei liquidi biologici, il cui valore risultò essere differente da quanto riportato, dovendosi considerare sia il coefficiente di distribuzione dell'alcool tra iero e sangue in toto (alcolemia su «siero» gr. 2.3°/°°, equivalente a gr. 1.91°/°° su sangue in toto) sia la reale quantità presente nel contenuto gastrico (gr. 17.2°/°° pari a gr. 3.35 se apportati ai 195 cc di liquido rinvenuto); al riguardo, la mancata descrizione da parte del consulente della metodica, delle tecniche e delle strumentazioni adoperate nella determinazione del tasso alcolemico, non consentì peraltro il controllo di qualità, l'adeguatezza metodologica e strumentale e quindi di affidabilità dei risultati delle indagini tossicologiche. I valori ottenuti quindi potevano questa volta ritenersi espressione di una alcolemia più modesta ed in fase discendente, responsabile di una intomatologia meno grave di quella riferita dal consulente e di onsequenza non idonea, da sola, a determinare il vomito alimentare. Il perito dunque ritenne doversi riconoscere nel determinismo dell'*exitus (causa remota)* il ruolo concorrente svolto, insieme con l'intossicazione alcolica, anche dagli effetti commoivi delle lesioni contusive prodotte al capo durante l'aggressione e dall'intervento di una «causa circostanziale» rappresentata alla posizione assunta dalla vittima allorché fu posta sul «dile posteriore dell'autovettura (*«prono con il viso sul sedile con i piedi poggiati sul finestrino»*). Il decubito assunto dalla vittima, stordita ed incapace di assumere un più adeguato atteggiamento, poté favorire il rigurgito, anche per la compressione dell'addome sul sedile, ostacolare l'espressione della tosse nonché il deflusso del materiale rigurgitato. Tali conclusioni furono accolte dalla Corte d'Assise di Foggia che, con sentenza del 10 luglio 1993, concluse per l'affermazione di responsabilità degli indagati per i reati ascritti (tra cui l'*omicidio preterintenzionale*).

Avverso tale sentenza, gli imputati proposero appello alla Corte d'Assise di Appello di Bari chiedendo il riconoscimento della loro estraneità ai fatti contestati e, in subordine, una diversa qualificazione giuridica dei fatti medesimi. Durante la nuova fase processuale furono richiesti approfondimenti in ordine alla determinazione del tasso alcolemico della vittima ed il consulente che aveva effettuato l'autopsia e le indagini tossicologiche precisò che il valore di 230 mg/dl era stato determinato su sangue intero, dovendosi attribuire ad un errore di trascrizione l'indicazione «su siero» chiarendo che la metodica impiegata per la determinazione dell'alcolemia era stata quella enzimatica. Attese dunque le richiamate precisazioni del CTU, queste furono rappresentate anche al perito medico-legale al quale fu chiesto di esprimere un parere integrativo in ordine alla causa alle cause del decesso della vittima. Nel proprio elaborato il perito concluse per la ricorrenza nella vittima di uno stato ubriachezza sufficiente a determinare il vomito ed affermò che il decesso era stato pertanto dovuto ad asfissia meccanica intasamento realizzatasi per lo stato di intossicazione alcolica con il fondato concorso della posizione prona nella quale il soggetto fu rinvenuto cadavere, ritenendo prevalente lo stato stordito da ubriachezza rispetto all'effetto di «stordimento» che avevano provocato le lesioni contusive al capo durante la produzione.

Sulla scorta quindi delle ultime valutazioni, la Corte escluse

l'ipotesi di omicidio preterintenzionale in quanto questa risultava formulata su conclusioni peritali fondate sulla erronea indicazione del tasso alcolemico fornita dal C.T.U.; errore che riducendo la incidenza dello stato di ubriachezza, aveva indotto il perito d'ufficio ad attribuire efficacia determinante nella causazione della morte all'obnubilamento del sensorio provocato dalle lesioni, condizione ritenuta di per sé sufficiente ad elicitare il vomito, a determinare quindi l'intasamento e l'asfissia acuta, dovendosi comunque ammettere anche l'efficienza concausale della posizione prona della vittima.

La Corte d'Assise d'Appello di Bari pervenne pertanto al riconoscimento, in termini di incidenza causale ai fini del determinismo dell'*exitus*, dello stato stuporoso da ubriachezza della vittima al momento dell'aggressione, ritenendo invece aleatorio il concorrente effetto di stordimento secondario alle lesioni contusive prodotte al capo. Con sentenza del 6 marzo 1995, la Corte affermò l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 586, valorizzando soprattutto il nesso di concausalità tra il decesso e la posizione prona fatta assumere alla vittima allorché fu «scaraventata» dagli indagati nel veicolo, azione questa giudicata «violenta, voluta, e che contribuì in modo efficiente a determinare, quale conseguenza non voluta, la morte», la quale, pertanto, fu «attribuita, a titolo di colpa o, secondo la prevalente giurisprudenza, in base al semplice nesso di occasionalità, senza necessità di alcuna indagine sugli estremi della colpa»; gli imputati furono condannati ciascuno alla pena complessiva di anni 3 e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli art. 582, 583 (comma 1, n. 2) e 586 del C.p.

Il caso descritto ed il relativo iter giudiziario si propongono quale esemplificazione dell'applicazione dell'art. 586 del C.p. in un procedimento giudiziario con rilevanti apporti medico-legali.

Il predetto articolo richiama i casi di *responsabilità penale oggettiva* in cui l'attribuzione di un determinato evento ad un soggetto trova la sua motivazione solo nell'accertamento della mera esistenza del rapporto di causalità tra la sua condotta e l'evento, essendo indipendente nella valutazione globale il concorso della colpa e del dolo del reo, pur tuttavia non dimenticando che l'azione (o l'omissione) da cui è derivata la evoluzione non voluta sottende ad un comportamento tenuto con «coscienza e volontà» (ai sensi dell'art. 43 — comma 1° — del C.p.): *quando da un fatto preveduto come delitto doloso ...* (art. 586 C.p.).

Tale impostazione è motivo di discussione nella dottrina giuridica in quanto considerata un indubbio retaggio dell'atavico concetto secondo il quale «*qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu*», posizione che appare oggi essere alquanto superata dal principio più garantista propositivo dell'assioma «nessuna pena senza colpa» che mira, nelle ipotesi in cui la causalità non è sorretta dall'elemento psicologico, ad individuare ogni possibile fattore concausale per valutare la responsabilità in termini più equi (11-13).

In altre parole, la *responsabilità oggettiva* è quella slegata dalla connotazione psichica del soggetto nei confronti dell'evento provocato, potendosi pertanto prospettare il riconoscimento di una responsabilità penale *senza colpa* (14): in tal senso infatti è comune opinione che la *responsabilità oggettiva* trova il suo presupposto normativo nel comma 3 dell'art. 42 C.p. il quale recita che «*la legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione ed omissione*», riferendo la *coscienza e volontà* (determinanti l'azione o l'omissione) alla condotta non già all'esito finale a questa conseguito ed offrendo spunto per la ricerca di sostitutivi del dolo, della colpa e della preterintenzione.

E ciò appare logica conseguenza della ferma volontà del legislatore di voler assicurare in ogni modo la tutela della vita e della incolumità individuale, atteso che l'art. 586 si colloca proprio tra le specifiche previsioni normative dettate dagli articoli del Libro II (C.P.), al Titolo XII, Capo I: «*delitti contro la persona*», con la differenza che mentre in questi ultimi il pericolo per la vita o la lesione della incolumità individuale sono insiti sempre nel *fatto tipico*, l'art. 586 considera le ipotesi di reato in cui la realizzazione del *fatto tipico* non determina necessariamente tale pericolo, il quale tuttavia ha trovato estrin-

(11) Alibrandi G.: *L'art. 586 C.p. nella prospettiva del reato aberrante*. Riv. pen., 210, 1976.

(12) Corini M.V.: *Riflessioni sul titolo della responsabilità per l'evento non voluto nell'art. 586 C.p.*, Riv. pen., 568, 1987.

(13) Stile A.M.: *Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*. *Enciclopedia del Diritto*, XXVII, 142-152, 1977.

(14) Antolisei F.: *Manuale di Diritto Penale* (a cura di L. Conti). Parte generale, 339-345, Giuffrè Editore, Milano, 1991.

secazione per le particolari modalità (circostanziali) che hanno caratterizzato tale evento.

Il problema cruciale dunque per l'interpretazione dell'art. 586 è costituito dalla individuazione della natura del collegamento che deve esserci tra il delitto doloso e l'evento non voluto, ovvero dall'accertamento della causalità adeguata in rapporto al caso concreto.

L'art. 586 congiungendo infatti la responsabilità per l'evento più grave (morte) al «fatto» preveduto come delitto doloso obbliga il magistrato, forse più che in ogni altro caso, alla ricerca nel fatto medesimo della causa efficiente o adeguata tra le possibili singole componenti intervenute nel determinismo della morte, dovendosi pertanto operare un distinguo tra quello che può ritenersi l'effetto ordinario proporzionato all'atto e l'intervento o la mediazione di altre condizioni quali, ad esempio, il caso fortuito, occasionato con l'azione: in entrambe infatti ricorre la causalità, ma non vi è dubbio che la responsabilità c'è solo nel primo caso.

Ciò consente anche di differenziare il delitto previsto dall'art. 586 C.p. dall'omicidio preterintenzionale (art. 584 C.p.): tra questi infatti esiste un divario rappresentato dalla diversa natura del bene giuridico leso dal reato-base, di modo che il problema si risolve in relazione alla qualificazione del fatto-base in quanto nell'omicidio preterintenzionale la morte del soggetto passivo, sebbene non voluta, è comunque il risultato d'una condotta tesa a ledere la vittima nella sua incolumità (lesioni o percosse) (15).

Se dunque la chiarificazione della responsabilità penale ai sensi dell'art. 586 è strettamente sottesa all'accertamento del nesso di causalità, nel caso descritto il primo problema da affrontare nell'analisi della seriazione causale dell'evento e del ruolo, in termini di efficienza causale, svolto da singole componenti, è costituito dall'interpretazione del reperto morfologico di «materiale alimentare nelle vie aeree» (16). Infatti è ben noto che un banale reflusso post-mortale, la pressione esercitata sullo stomaco dai gas putrefattivi, i maneggiamenti del cadavere possono determinare l'inondazione di materiale gastrico nelle vie aeree fino ai bronchi di piccolo calibro (17, 18). Una diagnosi di aspirazione vitale suole formularsi principalmente non sulla entità della inondazione o dello zaffamento dell'albero polmonare ma sulla profondità raggiunta dal fluido alimentare avendo dimostrato il dato sperimentale che l'interessamento dei bronchioli esprime l'indice di effettiva aspirazione e consente pertanto una «attendibile diagnosi già al tavolo anatomico» (19). È comune opinione tuttavia che la sicurezza di una effettiva aspirazione derivi dall'esame del quadro istologico che deve documentare la penetrazione del materiale nei bronchioli (con diametro inferiore al mm e con pareti prive di strutture cartilaginee) nonché nei dotti e nelle cavità alveolari (20). Tenuto conto peraltro che la migrazione del materiale rigurgitato è strettamente connessa alle sue caratteristiche fisico-chimiche (grado di fluidità, viscosità, ecc.), il riscontro del generico quadro istologico polmonare di asfissia acuta (edema, congestione, microemorragie bronco-alveolari, enfisema acuto), appare di maggior rilievo ai fini della diagnosi di insufficienza respiratoria acuta meccanica.

Nel caso illustrato, dunque, la «asfissia *ab ingestis*» fu diagnosticata basandosi sul fatto che l'autopsia rilevò la presenza di materiale alimentare nel lume bronchiale a livello degli ili polmonari (occlusione totale del bronco di sinistra, subtotale a destra), mentre l'assenza di corpi estranei nel lume del faringe, laringe e trachea indusse a ritenere che tale quadro fosse stato determinato da una aspirazione attiva di materiale alimentare che si impiccò in profondità liberando laringe e trachea nel mentre eventuali residui presenti nel cavo orale potessero svuotarsi anche per la posizione prona nella quale fu rinvenuto il cadavere e/o nella sua rimozione. I reperti macroscopici polmonari apparivano poi in piena armonia con quanto evidenziato all'esame microscopico, essendo indicativi della ricorrenza di una condizione di asfissia acuta (edema, enfisema acuto, congestione).

Individuata dunque la «causa prossima» (intesa quale ultimo antecedente con efficacia generatrice) dell'*exitus*, la disami-

na di eventuali fattori concorrenti indusse a ritenere prevalente il ruolo svolto dalla intossicazione alcolica e dal decubito assunto dalla vittima rispetto alle lesioni contusive che la stessa aveva riportato al capo.

Infatti lo «stato di ubriachezza» può svolgere un ruolo determinante nel rischio di aspirazione di materiale gastrico sia nella fase di stimolazione al vomito che nella fase di attenuazione dei riflessi protettivi della glottide (21-22). È infatti noto che valori alcolemici elevati (compresi tra 2 e 3 gr/l) svolgono un'azione neurodeprimente sui centri corticali e bulbari, e quindi sia sulla connessione funzionale esistente tra il centro bulbare della deglutizione e quello respiratorio, nonché sui normali riflessi laringo-faringei in quanto i recettori laringei e carenali (molto sensibili a corpi estranei ed a stimoli irritativi) sono collegati al centro bulbare che regola il riflesso della tosse attraverso le fibre del nervo glossofaringeo e del vago (23).

Pertanto, se in un soggetto normale senza patologia l'ingresso di materiale alimentare in laringe scatena un riflesso tussigeno violento ed insistente volto ad espellere materiale estraneo, anche durante il sonno, nel caso illustrato il riscontro di livello alcolemici elevati (2,3 g/l) poté giustificare da solo anche il profondo sopore che non consentì una efficace attivazione del riflesso né, ovviamente, la presa di coscienza da parte del soggetto di versare in condizioni asfittiche.

In definitiva dunque l'azione neurotossica dell'alcool appariva idonea a realizzare, di per sé, una stimolazione del vomito alimentare ed una subentrante condizione di sopore profondo, agevolando quindi l'aspirazione del materiale rigurgitato e la conseguente comparsa di un quadro asfittico. Ricordiamo al riguardo che il livello emetico della alcolemia fu inferiore a quello che provoca coma (3-4 g/l) e tale dato è ritenuto una delle ragioni che giustifica la rarità della morte per alcolismo acuto ed il fatto che, quando pur essa si verifica, sia generalmente dovuta proprio al soffocamento da passaggio di materiale rigurgitato nelle vie aeree (24).

Se inoltre è pur vero che l'intossicazione acuta da alcool è un fattore predisponente anche alla assunzione di posture che possano ostacolare la normale respirazione e generare quadri asfittici (25), nel caso illustrato «il decubito» fu assunto dalla vittima in conseguenza di una azione violenta espletata dagli aggressori, ma di per sé non idonea, in condizioni normali, a generare una asfissia meccanica. Quest'ultima pertanto ebbe a realizzarsi per il concomitante verificarsi del vomito-rigurgito e dello stato di sopore (alcool-correlati) e dell'ostacolo meccanico al deflusso del materiale alimentare indotto dall'atteggiamento innaturale del volto che poté a sua volta agevolare l'inhalazione di ulteriore materiale alimentare con conseguente intasamento asfittico.

Concludendo quindi se l'accertamento del nesso causale costituisce il punto cardine per l'applicazione dell'art. 586, il caso illustrato evidenzia anche come elaborati di consulenza tecnica redatti in maniera poco precisa possano risultare «pericolosi» in termini processuali in quanto idonei a generare interpretazioni equivocate del dato obiettivo, con evidenti ripercussioni sull'accertamento della verità giudiziaria. Le imprecisioni inerenti i valori del tasso alcolico ricorrente nella vittima, rilevate durante l'iter giudiziario, risultarono infatti fondamentali e determinanti nella valutazione della condotta degli indagati, ponendo in essere, a seconda dei valori quantitativi tossicologici ritenuti reali, il riconoscimento ora della responsabilità penale in termini di *omicidio preterintenzionale*, ora della *responsabilità oggettiva* degli stessi atteso il prevalere, in termini di efficienza causale, di altre cause concorrenti.

ALESSANDRO DELL'ERBA - GIANCARLO DI VELLA
CARLO PIETRO CAMPOBASSO
Istituto di Medicina Legale e delle Ass.ni
(Dir.: Prof. Antonio Dell'Erba) Università degli Studi di Bari

(21) Bozza Marrubini M.L., Ghezzi Laurenzi R., Uccelli P.: *Intossicazioni acute*. Organizzazione Editoriale Medico Farmaceutica, Milano, 1987.

(22) Dell'Erba A.S., Vinci F.: *Medical and legal issues arising from Italian legislation on driving under the influence of alcohol*. *Alcolgia*, 6(1), 17-24, 1994.

(23) Guyton A.: *Fisiologia umana normale*. Piccin, Padova, 1990.

(24) Gigli F., Lagioia G., Morini O., Paoletti R., Sironi L.: *In tema di livelli alcolemici elevati in sangue cadaverico*. *Arch. Med. Leg. Ass.*, 16:129-137, 1994.

(25) Bell M.D., Rao V.J., Wetli C.V., Rodriguez R.N.: *Positional asphyxiation in adults. A series of 30 cases from the Dade and Broward County Florida Medical Examiner offices from 1982 to 1990*. *Am J Forensic Med Pathol*, 13 (2):101-107, 1992.

(15) Cass. pen., sez. V, 3 maggio 1990, Damiani, Zacchia, 255, 1991.

(16) Marinelli E.: *Sommersione interna in corso di ileo paralitico*. *Rilevi medico-legali su una osservazione personale*. Zacchia 322-336, 1994.

(17) Buzzi F.: *La morte da bolo alimentare*. *Arch. Soc. Lomb. Med. Leg. Ass.* 10:64-80, 1974.

(18) Knight B.: *Forensic Pathology*. Arnold Ed., London, 1991, pg. 330-331.

(19) Canuto G., Migliardi L.: *Sulla penetrazione nei bronchi in vita e post-mortem del contenuto gastrico*. *Arch. Antr. Crim.* 48:870-891, 1928.

(20) Pierucci G., Vagni A.: *Contributo allo studio dell'asfissia da aspirazione*. *Arch. Soc. Lomb. Med. Leg. Ass.* 10:351-361, 1974.